

aran

AGENZIA PER LA
RAPPRESENTANZA
NEGOTIALE
DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI

**IPOTESI DI ACCORDO PER IL SECONDO BIENNIO ECONOMICO 2000-2001 RELATIVO
AL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE AZIENDE E AMMINISTRAZIONI AUTONOME
DELLO STATO**

In data 19 febbraio 2001, alle ore 20,00 le parti sottoscrivono l'allegata ipotesi
di accordo per il secondo biennio economico 2000-2001 relativo al personale
del comparto delle Aziende e Amministrazioni Autonome dello Stato.

per l'ARAN:

nella persona dell'avv. Guido Farfanti quale presidente ff. del Comitato Direttivo

Per le OO.SS di categoria:

Per le Confederazioni sindacali:

CGIL/AZIENDE

Adriano Lorenzini
Daniela Lini

CGIL

Oberga Giulio

CISL/AZIENDE

Stefano De Santis
Stefano De Santis

CISL

Giuseppe Muscolillo

UIL/AZIENDE

Rossella Perugini
Andrea Pellegri

UIL

C.S.A./AZIENDE

CISAL

ROB/AZIENDE

ROB/CUB

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1

Durata e decorrenza del contratto biennale

1. Il presente contratto biennale concerne la parte economica e si riferisce al periodo 1 gennaio 2000 - 31 dicembre 2001.

2. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, esclusi i dirigenti e i Vigili volontari ausiliari, dipendente dalle sottindicate amministrazioni del comparto di cui all'art. 10 del CCNL quadro sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva stipulato il 2 giugno 1998:

- Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco;
- Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.

3. Il presente CCNL si applica al personale dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) sino al 15 ottobre 2000 compreso, in quanto ad essa, ai sensi del d.lgs. n. 165 del 1999, come modificato dal d.lgs. n. 188 del 2000, subentra, a decorrere dal 16 ottobre 2000, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), ente di diritto pubblico non economico. L'Accordo di cui all'art. 45, comma 3, del d.lgs.n. 29 del 1993, da stipularsi entro il 15 aprile 2001, stabilirà definitivamente il comparto in cui sarà ricompresa la predetta Agenzia, temporaneamente confluita in quello degli Enti pubblici non economici. Nell'ambito del predetto Accordo verranno individuati i criteri per definire, in una apposita coda contrattuale, gli aspetti del trattamento giuridico ed economico del rapporto di lavoro di tale personale da armonizzare con la disciplina del nuovo comparto.

personale da armonizzare con la disciplina del nuovo comparto.

Sezione II
Monopoli di Stato

Art. 6

Aumenti della retribuzione base

1. Gli stipendi tabellari di cui all' art. 61 del CCNL sono incrementati delle misure mensili lorde indicate nell'allegata Tabella A alle scadenze ivi previste.
2. Gli importi annui degli stipendi tabellari risultanti dalla applicazione del comma 1, sono rideterminati alle scadenze stabilite dalla allegata Tabella B.

Art. 7

Effetti dei benefici

1. Gli incrementi stipendiali di cui all' art. 6 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza del personale cessato o che cesserà dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto, alle scadenze e negli importi ivi previsti. Agli effetti delle indennità di buonuscita e di licenziamento si considerano soltanto gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
- Gli incrementi stipendiali hanno effetto, inoltre, sugli altri istituti indicati all' art. 62 del CCNL.

Art. 8

Indennità aziendale

1. Gli importi dell'indennità aziendale di cui all'art. 63 del CCNL sono incrementati, per dodici mensilità, nelle misure mensili lorde previste dall'allegata Tabella C.

Art. 9

Fondo unico di amministrazione

1. Il Fondo di cui all'art. 65, comma 1, lett. A) del CCNL viene incrementato come segue:

m) risorse del Fondo unico di amministrazione già utilizzate per finanziare le progressioni economiche verticali all'interno di ciascuna area funzionale ai sensi dell'art. 56 del CCNL, nonché gli sviluppi economici e riassegnate dai capitoli degli stipendi dell'Amministrazione al Fondo stesso dalla data del passaggio di area o di cessazione dal servizio, a qualsiasi titolo avvenuta, del personale che ne ha usufruito;

[Handwritten signatures and initials]

n) i risparmi derivanti dalla riduzione di personale in applicazione dell'art. 20, comma 1, lett. G), punto 20/ter della legge 488/99;

o) importo pari a L. 11.000 pro-capite mensili per dodici mensilità a decorrere dall'1/1/2001;

2. Il quart'ultimo alinea del comma 1 lett. A) dell'art. 65 viene integrato come segue.

g) risorse pari all'importo dei risparmi sulla retribuzione individuale di anzianità (comprese le eventuali maggiorazioni e la quota di tredicesima mensilità) in godimento del personale comunque cessato dal servizio, a decorrere dall'1.1.2000. Per l'anno in cui avviene la cessazione dal servizio è accantonato, per ciascun dipendente cessato, un importo pari alle mensilità residue della RIA in godimento, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiore a quindici giorni. L'importo accantonato confluisce, in via permanente, nel Fondo con decorrenza dall'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera e vi rimane assegnato in ragione di anno;

Art. 10

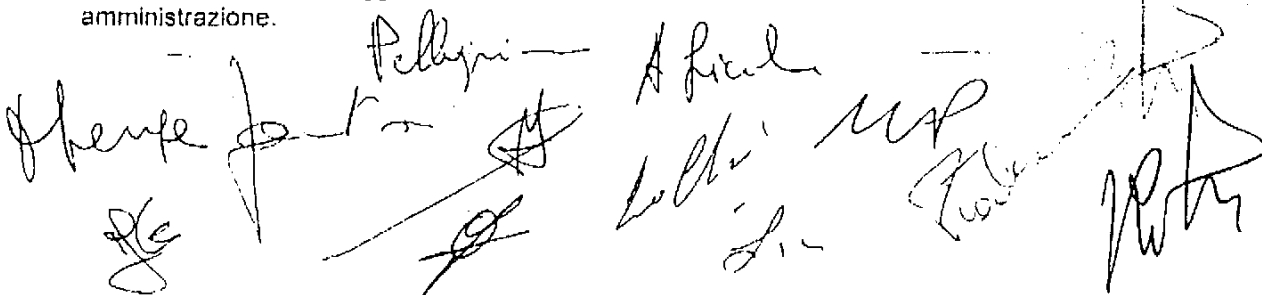
Norme finali

1. L'art. 57, comma 3 del CCNL viene così sostituito:

"3. A decorrere dal 1.11.98 al personale già appartenente alle qualifiche funzionali I e II, inquadrato dall'area A dal 1° gennaio 1998 è attribuito il trattamento economico tabellare iniziale della ex qualifica funzionale."

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

In relazione ai processi di razionalizzazione del settore produttivo, con particolare riferimento alle manifatture ove prestano servizio i dipendenti collocati nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze e distaccati temporaneamente presso l'Ente tabacchi italiani, l'amministrazione valuterà la possibilità di stipulare convenzioni ex art. 43 della legge 449/97, nel caso in cui il suindicato Ente richieda un incremento della produzione che comporti prestazioni aggiuntive rispetto a quelle compensabili con il Fondo unico di amministrazione.



5. Nel testo il CCNL per il personale del comparto Aziende ed amministrazioni autonome dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sottoscritto in data 24 maggio 2000 viene indicato come "CCNL".

para. 2. ~~10/11~~ 10/11
A. Birch
Belgium
Fah
R. H.

...azione del

Tabella A - Monopoli

Incrementi mensili

Aree e posizioni	TABELLARE	
	01-lug-00	01-gen-01
C3 - S	47.000	80.000
C3	47.000	80.000
C2	43.000	73.000
C1 - S	39.000	67.000
C1	39.000	67.000
B3 - S	36.000	61.000
B3 γ I	36.000	61.000
B2 γ	34.000	56.000
B1 γ V	32.000	55.000
A1 - S	30.000	52.000
A1	30.000	52.000

Tabella B

Importi annui lordi

Aree e posizioni	TABELLARE (per 12 mensilità)	
	01-lug-00	01-gen-01
C3 - S	28.276.000	29.236.000
C3	25.427.000	26.387.000
C2	22.215.000	23.091.000
C1 - S	20.676.000	21.480.000
C1	19.682.000	20.486.000
B3 - S	18.556.000	19.588.000
B3	17.160.000	17.892.000
B2	15.743.000	16.415.000
B1	14.264.000	14.924.000
A1 - S	13.652.000	14.276.000
A1	12.910.000	13.534.000

TABELLA C - Monopoli

INDENNITA' AZIENDALE

Aree e posizioni	Incremento mensile dal 1.7.2000	Rideterminato dal 1.1.2001
C3	19.000	33.000
C2	17.000	29.000
C1	16.000	26.000
B3	15.000	23.000
B2	11.000	19.000
B1	10.000	17.000
A1	9.000	15.000

Phenke

Lolli' MP

Lin

A. Pirelli

Pelligrini